

NEWSLETTER N. 20 ANNO X

16-30 novembre 2024



Via Sistina n. 48 - 00187 - Roma
Tel: (+39) 06.69921687
Fax: (+39) 06.39738792

Via Durini n. 25 - 20122 - Milano
Tel: (+39) 02.91090173
Fax : (+39) 0237908008

Https : //www.aoerre.com
Email : segreteria@aoerre.com

In evidenza

TAR PIEMONTE, SEZ. I, 26 novembre 2024, n. 1235 - Appalti pubblici- *Sull'accesso* - Nell'ambito di una gara pubblica, i concorrenti vantano un interesse alla conoscibilità delle offerte e di ogni documentazione che consenta loro una consapevole comprensione delle ragioni dell'esito della gara.

Pertanto, al fine di garantire l'intelligibilità della decisione di aggiudicazione assunta dalla stazione appaltante, il Collegio, in accoglimento del ricorso, ha ordinato l'ostensione integrale della documentazione richiesta, evidenziando inoltre che il grado di oscuramento non si determina per il numero di parole interessate ma per la comprensibilità del contenuto che, omettendo anche pochi dati chiave, viene nella sostanza preclusa.

(Giudizio seguito dallo Studio AOR per conto del Consorzio ricorrente)

Appalti pubblici

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 29 novembre 2024, n. 9596 - Appalti pubblici- *Sul consorzio stabile* - Il consorzio stabile ha una stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli imprenditori ed è strutturata quale azienda consortile per eseguire, anche in proprio, le prestazioni affidate a mezzo del contratto.

Pertanto, si presume che il consorzio stabile conosca la situazione dei propri componenti e possa così utilizzare lo strumento rimediabile di cui all'art. 97 del d. lgs. n. 36 del 2023, sostituendo o estromettendo i propri componenti così da evitare l'esclusione dalla procedura.

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 28 novembre 2024, n. 9560 - Appalti pubblici- *Sui criteri di valutazione delle offerte* - In materia di procedure ad evidenza pubblica, tutti i meccanismi con i quali viene operata in concreto la valutazione delle offerte devono di norma essere individuati nell'atto di indizione della procedura, e comunque in un momento antecedente alla scadenza delle offerte.

Ne consegue che è preclusa la modifica, l'integrazione o la specificazione dei criteri di valutazione delle offerte da parte della commissione giudicatrice, la quale, seppur prima dell'apertura delle buste può specificare in sub criteri o sub pesi i parametri di valutazione indicati nel bando di gara, non può in alcun modo farlo dopo l'apertura.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, 28 novembre 2024, n. 1321 - Appalti pubblici- *Sul soccorso istruttorio* - Nell'ambito di una procedura di gara per l'affidamento di una concessione demaniale, è stata ritenuta legittima l'esclusione di un operatore economico per non aver ottemperato alla richiesta di soccorso istruttorio a causa di un errore nella digitazione dell'indirizzo pec a cui è stata trasmessa la documentazione richiesta.

Secondo il Collegio, un siffatto errore, alla luce della sua concreta connotazione, non può ritenersi scusabile, ma è da imputarsi unicamente alla negligenza dell'operatore, il quale avrebbe dovuto semplicemente procedere a controllare le ricevute di accettazione e consegna generate dal sistema di posta certificata.

TAR LAZIO, SEZ. II BIS, 26 novembre 2024, n. 21202 - Appalti pubblici- *Sull'avvalimento con un'impresa extraeuropea* - In assenza di un accordo che preveda l'apertura del mercato degli appalti, gli operatori economici di paesi terzi non hanno un accesso garantito alle procedure di appalto nell'UE e, pertanto, possono essere esclusi dalle stesse.

Tale postulato trova applicazione non solo nei casi di partecipazione diretta dell'impresa extraeuropea agli appalti indetti nell'area UE, ma anche nell'ipotesi di partecipazione indiretta agli stessi, che si realizza tramite l'istituto dell'avvalimento.

TAR LOMBARDIA-MILANO, SEZ. I, 26 novembre 2024, n. 3359 - Appalti pubblici- *Sulla sottoscrizione dell'offerta* - Nell'ambito delle procedure di gara telematiche, l'obbligo di firma digitale deve ritenersi sussistente in virtù delle norme del Codice dell'amministrazione digitale che integrano ex lege la disciplina di gara.

Il Collegio ha, dunque, ritenuto legittimo l'operato della stazione appaltante, la quale ha escluso dalla procedura di gara l'operatore che non ha sottoscritto digitalmente l'offerta tecnica.

TAR CAMPANIA-NAPOLI, SEZ. I, 21 novembre 2024, n. 6402 - Appalti pubblici- *Sugli appalti a corpo* - Con riferimento agli appalti aggiudicati a corpo, l'elemento essenziale della proposta economica è il solo importo finale offerto, mentre il computo metrico estimativo ha un valore meramente indicativo delle voci di costo che hanno concorso a formare l'importo finale.

Ne consegue che le indicazioni e il prezzo delle singole lavorazioni contenute nel computo metrico estimativo sono destinate a restare fuori dal contenuto essenziale dell'offerta e del contratto da stipulare.

TAR SICILIA-CATANIA, SEZ. II, 20 novembre 2024, n. 3836 - Appalti pubblici- *Sulla verifica dell'anomalia* - Durante il contraddittorio sulla verifica dell'anomalia dell'offerta, è possibile apportare modifiche alle giustificazioni relative all'offerta economica, inclusi aggiustamenti e compensazioni tra voci di costo, purché l'entità dell'offerta economica rimanga invariata, in ossequio al principio dell'immodificabilità dell'offerta stessa.

Tale principio si basa sul fatto che l'immodificabilità dell'offerta economica riguarda principalmente le dichiarazioni negoziali di volontà e non le giustificazioni economiche dell'offerta, che possono essere modificate. In altre parole, un concorrente può apportare modifiche alle spiegazioni relative alla composizione delle voci di costo dell'offerta, ma l'importo complessivo dell'offerta non può essere alterato.

TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I, 19 novembre 2024, n. 1261 - Appalti pubblici- *Sul contributo ANAC* - Con la sentenza in commento, il Collegio ha aderito al più recente e prevalente, ancorché non univoco, orientamento giurisprudenziale secondo il quale il versamento del contributo ANAC, pur condizionando l'offerta, può essere tardivo e comunque sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.

Si è preferito tale orientamento perché più in linea con il principio generale del favor participationis, anche alla luce di una lex specialis di gara, quale quella in esame, che non contempla in maniera espressa la

previsione di un obbligo di pagamento del contributo ANAC entro il termine di presentazione delle offerte sanzionabile con l'esclusione.

Enti locali

TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. I, 21 novembre 2024, n. 2252 -Enti locali- *Sulle cause di ineleggibilità a Sindaco* - In materia di elezioni amministrative, l'illegittima ammissione di un candidato Sindaco determina la nullità della elezione del candidato ineleggibile, per il quale la causa di ineleggibilità è stata accertata successivamente allo svolgimento delle operazioni elettorali.

Tuttavia, tale nullità in nessun caso si riverbera sulla elezione dei candidati al consiglio comunale legittimamente presenti nelle liste collegate al candidato Sindaco ineleggibile.

Edilizia ed Urbanistica

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, 29 novembre 2024, n. 9570 -Edilizia&Urbanistica- *Sul diniego di sanatoria* - È illegittimo il provvedimento con il quale il Comune ha opposto un diniego in ordine ad una istanza tendente ad ottenere la sanatoria edilizia di alcuni manufatti abusivi, nel caso in cui il provvedimento negativo dell'Amministrazione sia fondato su generiche ragioni estetiche non riconducibili all'applicazione di norme contenute negli strumenti urbanistici o introdotte nel regolamento edilizio.

Infatti, il diniego di sanatoria edilizia per motivi estetici deve essere necessariamente ricondotto all'applicazione di norme contenute nei summenzionati strumenti normativi.